Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. sede legale in Roma,	
viale Egidio Galbani n. 70, Partita IVA 05779661007	
AVVISO AL PUBBLICO	
Oggetto: Terna S.p.A. C.F. e P.I. 05779661007 - Decreto ministeriale n.	
239/EL- 486/368/2022 del 19 settembre 2022, Autorizzazione, ai sensi	
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla	
costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato "Collegamento in	
corrente continua ±500 kV "Tyrrhenian Link - Collegamento Est tra	
Campania e Sicilia" e opere connesse , di cui le opere terrestri ricadono nei	
comuni di Termini Imerese, in provincia di Palermo, in Regione Sicilia e nei	
comuni di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno, in Regione Campania,	
mentre la parte sottomarina del tracciato dei cavi interessa le acque	
territoriali delle Regioni Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria.	
* * * * *	
La Società Terna S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70	
- 00156 - Roma - C.F. e P.I. 05779661007	
RENDE NOTO	
che l'opera in oggetto è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data	
19 settembre 2022 con il Decreto n.239/EL-486/368/2022, dal Ministero	
Della Transizione Ecologica; di seguito si riporta il testo del decreto	
autorizzativo.	
<b>* * * * *</b>	
1 di 27	
	1

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,	
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la	
sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di	
energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;	
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore	
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni	
vigenti in materia di energia;	
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e	
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;	
VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n.	
239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del	
sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia	
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete	
nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente	
interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente	
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli	
stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello	
sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela	
del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del	
mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate []";	
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del	
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;	
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342,	
2 di 27	
l I	

recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme	
relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da	
enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;	
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di	
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti	
amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;	
VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127,	
recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di	
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che	
prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che	
richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente	
effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,	
n. 241 (omissis)sia all'amministrazione competente al rilascio	
dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al	
soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto	
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";	
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva	
96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;	
VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato	
25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di	
trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;	
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale	
predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna	
3 di 27	

 S.p.A.;	
VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle	
esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;	
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003,	
emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;	
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali	
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;	
VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo	
1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i	
 dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri	
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non	
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di	
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati	
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i	
medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello	
sviluppo economico applicativa di tale articolo;	
VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre	<del></del> .
2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero	
dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26	
novembre 2021;	
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,	
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia	
di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;	
4 di 27	

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al	
citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di	
infrastrutture lineari energetiche;	
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia	
ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;	
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare	
l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della	
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.	
 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina	
concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i	
criteri elencati nel medesimo articolo 8;	
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120,	
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante	
"Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato	
in attuazione del predetto articolo 8;	
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di	
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante	
regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui	
 all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come	
modificato dal decreto 9 novembre 2016;	
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni	
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la	
5 di 27	

semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'articolo 60, comma	
2 ove è previsto che Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale	
di trasmissione dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale	
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di	
applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76,	
possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al	
regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17	
aprile 2013" (Regolamento TEN-E);	
VISTO le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013,	
unitamente a quelle contenute nel Manuale approvato da questo Ministero,	
con decreto 11 febbraio 2015;	
CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del	
Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello	
sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;	
VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la	
società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani,	
70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica	
Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede	
(C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna	
S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei	
procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1°	
aprile 2012;	
CONSIDERATO che, l'intervento denominato Collegamento in corrente	
6 di 27	

continua ± 500 kV "Tyrrhenian Link - Collegamento Est tra Campania e	
Sicilia" e opere connesse rappresenta il collegamento est del più ampio	
intervento di collegamento in HVDC Sardegna-Sicilia-Continente (Tyrrhenian	
link);	
CONSIDERATO che l'opera Tyrrhenian link, costituita dalla tratta EST	
Continente – Sicilia e dalla tratta WEST Sicilia – Sardegna, rientra nelle	
previsioni di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a partire	
dal 2018, anno d'inserimento nel Piano di Sviluppo (PdS), elaborato da	
Terna S.p.A., e che tale esigenza realizzativa è stata confermata nel PdS	
2021;	
CONSIDERATO che il nuovo collegamento Tyrrhenian link EST è inserito	
nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e	
consentirà sia di assicurare un adeguato «import» di energia per la regione	
Campania e la regione Sicilia, favorendo il pieno soddisfacimento del carico,	
sia di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, l'integrazione dei	
mercati e della nuova capacità di generazione rinnovabile, rappresentando	
pertanto un fattore abilitante per la transizione energetica;	
VISTA la nota prot. n. TERNA/P2020066792 del 19 ottobre 2020 con cui la	
società proponente, in attuazione del D.L. 76/2020 e del Regolamento UE	
347/2013, ha notificato la sintesi non tecnica del progetto del Tyrrhenian link	
EST (con una descrizione dettagliata dello stesso) a questo Ministero, che	
ne ha riconosciuto la notifica, con nota prot. n. 26465 del 12 novembre 2020,	
avviando il "procedimento di rilascio dell'autorizzazione" e precisamente la	
7 di 27	

prima delle due procedure che lo compongono, ossia "la procedura che	
precede la domanda";	
VISTA la nota prot. n. TERNA/P202000073243 del 13 novembre 2020, con	
la quale Terna S.p.A. ha trasmesso a questo Ministero l'Opuscolo	
informativo completo del Piano delle attività di consultazione pubblica	
preventiva da svolgersi nell'ambito della procedura che precede la domanda,	
elaborato in conformità all'art. 9.3 del Regolamento UE n. 347/2013 e	
secondo le indicazioni del citato Manuale;	
VISTA la nota prot. 27470 del 19 novembre 2020 con la quale questo	
Ministero, esaminata la suddetta documentazione ricevuta, ha comunicato a	
Terna S.p.A. l'approvazione del Piano delle attività di consultazione pubblica	
preventiva, ai sensi dell'art. 9.3 del Regolamento UE n.347/2013, invitandola	
a trasmettere allo stesso, a corredo dell'istanza di autorizzazione alla	
costruzione e all'esercizio dell'opera in oggetto, i risultati della suddetta	
consultazione pubblica ai fini della loro approvazione;	
VISTA la nota prot. n. TERNA/P202000081537 del 16 dicembre 2020 con la	
quale Terna S.p.A. ha richiesto a questo Ministero la sospensione, a data da	
destinarsi, dell'avvio delle attività connesse al piano di consultazione	
pubblica approvato, in attesa delle deliberazioni da parte	
dell'ARERA del parere sugli schemi di Piano decennale di Sviluppo 2019 e	
2020 della RTN;	
VISTA la nota prot. n. TERNA/P20210004093 del 18 gennaio 2021 con cui	
Terna ha nuovamente notificato a questo Ministero la sintesi non tecnica del	
8 di 27	

progetto (con una descrizione dettagliata dello stesso), dopo aver apportato	
degli aggiornamenti alla proposta progettuale approvata da questo Ministero	
con nota prot. n. 26465 del 12 novembre 2020, in merito alle opere da	
realizzarsi in Sicilia, inserendo un'ulteriore alternativa di localizzazione per la	
Stazione di conversione in comune di Termini Imerese, ed ha	
contestualmente comunicato le nuove date per dare attuazione al piano di	
consultazione pubblica, approvato da questo Ministero con nota prot. 27470	
del 19 novembre 2020;	
VISTA la nota prot. 0002466 del 27 gennaio 2021 con cui questo Ministero	
ha preso atto della notifica di cui sopra, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,	
lettera a) del citato Regolamento;	
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del	
Regolamento TEN-E, al termine delle attività di consultazione pubblica, la	
società proponente redige una relazione che ne sintetizzi i risultati da	
presentare, a questo Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione	
dell'intervento ai fini della loro approvazione mediante lo strumento della	
Conferenza di servizi preliminare;	
CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del	
Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello	
sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;	
VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210059357 del 22 luglio 2021	
(prot. Mise n. 0023146 di pari data), con cui la società Terna Rete Italia	
S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ai sensi dell'articolo 1-sexies del	
9 di 27	

decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre	
2003, n. 290, e s.m.i., ha presentato a questo Ministero istanza, corredata di	
relativa documentazione tecnico-ambientale delle opere e del report "esiti	
della consultazione pubblica" con i relativi allegati, per il rilascio	
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio	
delle opera elettrica denominata "Tyrrhenian link – Collegamento Est" e	
opere connesse, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità,	
inamovibilità delle opere nonché apposizione del vincolo preordinato	
all'asservimento coattivo per gli elettrodotti ed all'esproprio per le aree di	
stazione;	
CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, la società	
proponente ha richiesto che l'autorizzazione preveda anche:	
l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva	
della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle	
linee elettriche e all'esproprio per le aree di stazione, ai sensi	
dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;	
la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del	
procedimento di asservimento coattivo, ai sensi dell'articolo 6,	
comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;	
PRESO ATTO che, con riferimento all'intervento in oggetto, la società	
proponente ha allegato alla suddetta istanza di autorizzazione apposita	
dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, secondo quanto	
disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore	
10 di 27	

Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo	
economico;	
CONSIDERATO che le opere in progetto, avendo uno sviluppo complessivo	
di elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata inferiore ai 40 km e uno	
sviluppo complessivo degli elettrodotti aerei inferiore ai 3 km, non sono da	
assoggettare né a procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" né a	
procedura di "Verifica di Assoggettabilità a VIA", ai sensi dell'art. 6 commi 6 e	
7 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., come già comunicato dalla Società	
proponente a questo Ministero con nota prot. n. GRUPPO	
TERNA/P20210057866 del 19 luglio 2021 e allegata alla suddetta istanza di	
autorizzazione;	
VISTA la nota n. 23981 del 30 luglio 2021 (poi integrata con nota prot.n.	
27466 del 13 settembre 2021 nei confronti degli Uffici ambientali delle	
Regioni Basilicata e Calabria) con la quale questo Ministero, in riferimento al	
procedimento in oggetto, ha indetto la Conferenza di servizi preliminare ai	
sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90, finalizzata a valutare gli esiti	
dell'attività di consultazione pubblica svolta e ad approvare l'Allegato II del	
citato Manuale, contenente l'elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati	
dal procedimento e dei pareri/nullaosta di competenza delle Amministrazioni	
interessate, con l'eventuale indicazione da parte delle stesse delle opportune	
integrazioni o modifiche ritenute necessarie per esprimere il proprio parere di	
competenza;	
PRESO ATTO che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica	
11 di 27	

svolta, nel termine stabilito nella suddetta nota di indizione, sono pervenute	
valutazioni favorevoli e, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati;	
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.	
347/2013, approvato in data 17 aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal	
Consiglio, e dal citato Manuale, l'approvazione dei risultati della	
consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l'avvio	
formale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;	
VISTA la nota prot. n. 33135 del 8 novembre 2021, con la quale il Ministero	
della Transizione Ecologica, preso atto che in merito agli esiti delle attività di	
consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni favorevoli e che	
pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal	
Regolamento UE 347/2013, ha proceduto a chiudere positivamente la	
conferenza di servizi preliminare (Allegato 1) ed avviare formalmente il	
procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi (EL-486), ai sensi	
dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. e, che prevede che	
la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale	
di trasporto (RTN) dell'energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano	
soggetti a un'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo	
economico (ora MITE – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza ), di	
concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare	
(ora MITE – Direzione Generale Valutazioni ambientali), previa intesa con le	
Regioni interessate dall'opera, a seguito di un procedimento unico, svolto nel	
12 di 27	

rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 agosto 2004,	
n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. 8	
giugno 2001, n. 327 e s.m.i. ed ha contestualmente indetto, ai sensi	
dell'articolo 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi	
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;	
CONSIDERATO che nella medesima nota di avvio del procedimento il	
Ministero della transizione ecologica ha invitato la società proponente ad	
inviare con sollecitudine alle amministrazioni/enti, che ne abbiano fatto	
richiesta nella fase di conferenza preliminare, la documentazione integrativa	
al fine di ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso;	
CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla	
realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni	
individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n.	
1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile	
dal Ministero della Transizione Ecologica, cui accedere per acquisire copia	
del progetto;	
CONSIDERATO che alle richieste di integrazioni compiute nella fase	
preliminare, sono pervenute a questa Amministrazione, nel termine stabilito	
dal comma 2, lettera b) dell'articolo 14- bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., altre	
richieste di integrazioni, che sono state trasmesse, con nota prot. 36806 del	
7 dicembre 2021, a Terna S.p.A. per gli adempimenti di competenza;	
PRESO ATTO che Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n.	
241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a	
13 di 27	

depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione	
pubblica ovvero i comuni di Termini Imerese (PA), di Battipaglia e di Eboli	
(SA);	
PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione	
dell'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio dei Comuni	
interessati dal 18 novembre 2021 per 30 giorni consecutivi;	
PRESO ATTO che Terna S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione, per 30	
giorni consecutivi, dell'Avviso dell'avvio del procedimento sul sito informatico	
della Regione Campania e della Regione Siciliana a decorrere dal 18	
novembre 2021;	
PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto, inoltre, alla	
pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento, in data 18 novembre	
2021, sui quotidiani a diffusione nazionale "Corriere della Sera", "La	
Repubblica" e a diffusione locale "Il Mattino", "La Città di Salerno", il	
"Quotidiano di Sicilia", "La Sicilia" e il "Giornale di Sicilia";	
ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni è pervenuta	
l'osservazione di un privato a cui Terna ha riscontrato con nota prot.n.	
GRUPPO TERNA/P20220019209 del 7 marzo 2022, con nota prot. n.	
GRUPPO TERNA/P20220022561 del 15 marzo 2022 e con nota prot. n.	
GRUPPO TERNA/P20220032219 del 13 aprile 2022;	
CONSIDERATO che, sebbene le opere in progetto non interessino	
direttamente siti della Rete Natura 2000 o Parchi e Aree Protette, la società	
proponente ha ritenuto opportuno attivare la procedura Valutazione di	
14 di 27	

Incidenza Ambientale Livello I - Screening, ai sensi dell'art. 5 del DPR n.	
357/1997, modificato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003:	
in Regione Calabria, per la prossimità delle opere in autorizzazione	
all'area ZSC IT9340094 "Fondali Capo Cozzo - S. Irene", all'area	
ZSC IT9340093 "Fondali di Capo Vaticano" e all'area ZSC IT9340091	
"Zona Costiera tra Briatico e Nicotera";	
in Regione Campania, per la prossimità delle opere in autorizzazione	
all' area ZSC/ZPS IT8050036 "Parco marino di S. Maria di	
Castellabate" e all'area ZSC/ZPS IT8050037 "Parco marino di Punta	
degli Infreschi";	_
in Regione Siciliana, per la prossimità delle opere in autorizzazione	
all'area ZSC - ITA020033 "Monte San Calogero" (Termini Imerese),	
all'area ZPS ITA030044 - "Arcipelago delle Eolie – area marina e	
terrestre" e all'area SIC ITA020051 "Baia Settefrati e spiaggia di	
Salinelle";	
VISTO il Decreto Dirigenziale VINCA prot. n. 2408 del 8 marzo 2022, con cui	
il Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente della Regione Calabria ha	
dichiarato conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la procedura di	
Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I – Screening del progetto in	
oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;	
VISTA la Determina Dirigenziale VINCA prot. n. 0200957 del 13 aprile 2022,	
con cui la Giunta Regionale della Campania ha dichiarato conclusa con esito	
positivo, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di Incidenza	
15 di 27	

Ambientale Livello I – Screening del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 5	
del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;	
VISTO il D.R.S. n. 177 del 22 marzo 2022, con cui l'Assessorato del territorio	
e dell'ambiente della Regione Siciliana ha dichiarato conclusa con esito	
positivo, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di Incidenza	
Ambientale Livello I – Screening del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 5	
del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;	
VISTA la nota prot. n. 3657 del 4 febbraio 2022, con cui il Ministero della	
Transizione Ecologica ha disposto il differimento al 7 marzo 2022 del termine	
per la conclusione della conferenza di servizi decisoria asincrona,	
accogliendo in tal modo la richiesta avanzata dalla Direzione Generale	
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, con nota	
prot. n. 3661 del 2 febbraio 2022;	
VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220018215 del 3 marzo 2022,	
con la quale Terna ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato	
D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è	
superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché ha trasmesso la	
quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma	
110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;	
VISTA la nota prot.n. 25693 del 1 marzo 2022 con la quale la Direzione	
Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della transizione	
ecologica ha chiesto di rinviare di ulteriori 30 giorni la chiusura della	
conferenza di servizi decisoria asincrona, per aver modo di acquisire da	
16 di 27	

ISPRA i risultati di una valutazione tecnico-scientifica della documentazione	
integrativa fornita da Terna al fine dell'espressione del parere in merito alla	
movimentazione dei sedimenti marini ex art. 109 del D.lgs.n. 152/2006,	
VISTA la nota prot. n. 21771 del 11 marzo 2022 con cui il Ministero della	
transizione ecologica, a seguito della sopradetta richiesta, ritenendo non	
sussistenti le condizioni di legge per concedere una ulteriore proroga del	
termine della conferenza in modalità asincrona e che la stessa non fosse	
risultata pienamente risolutiva per la valutazione complessiva dell'opera, ha	
disposto la chiusura della Conferenza di servizi decisoria semplificata	
asincrona ed indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona,	
da tenersi in modalità telematica in data 14 aprile 2022;	
VISTA la nota prot. Pcm/Dica 8010 del 14 marzo 2022 con la quale il	
Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (R.U.A.S.), ai sensi	
dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.1, commi 1,2,3 e 4	
del dPCM dell'8 luglio 2020, sulla base della suddetta convocazione della	
Conferenza di servizi sincrona, ha indetto una riunione	
istruttoria/coordinamento, da tenersi in modalità telematica, e ha richiesto a	
ciascuna amministrazione statale invitata alla partecipazione alla conferenza	
di servizi di far pervenire e/o fornire il proprio parere sulla base della	
documentazione inviata dall'Amministrazione procedente al fine di consentire	
al R.U.A.S. di esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la	
posizione delle amministrazioni statali sulle decisioni di competenza della	
conferenza, anche indicando le modifiche eventualmente necessarie ai fini	
17 di 27	

dell'assenso;	
VISTA la nota prot. n. prot. n. 0012655 del 27 aprile 2022 con la quale il	
Ministero della Transizione ecologica ha determinato la conclusione positiva	
della Conferenza sopra citata, trasmettendo il resoconto verbale della	
riunione della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità	
sincrona, tenutasi in videoconferenza in data 14 aprile 2022 (Allegato 2);	
VISTA la nota prot. n.11236 del 14 aprile 2022, allegata al predetto verbale,	
con la quale il R.U.A.S. ha trasmesso il Parere Unico delle Amministrazioni	
Statali con prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni concernente la	
Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2022, a cui sono allegati pareri	
delle amministrazioni statali coinvolte, tra cui:	
- la nota prot. n. 13827-P del 11 aprile 2022, con la quale il Ministero della	
Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha	
trasmesso al R.U.A.S. il proprio parere tecnico istruttorio favorevole con	
condizioni e prescrizioni prot. n. 8532-P del 7 marzo 2022 ed il parere	
endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino prot.	
n. 8070-P del 11 aprile 2022;	
- la nota prot. n. 6372 del 1 aprile 2022, con la quale la Direzione Generale	
per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del	
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente,	
nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della	
conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti,	
ha trasmesso gli esiti degli accertamenti urbanistici compiuti dalle	
18 di 27	

amministrazioni locali interessate;	
- la nota prot.n. 12189 del 14 aprile 2022 della Direzione generale per la	
vigilanza sulla Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie	
d'acqua interne;	
VISTA la nota prot. n. 0045816 del 13 aprile 2022 con la quale la Direzione	
Generale Patrimonio Naturalistico e Mare – Divisione VI di questo Ministero,	
visionata la Relazione di Posa e Allegati ai sensi del D.M. 24.01.1996 e la	
proposta di "Piano di monitoraggio ambientale", trasmesse da Terna con	
nota prot. n. 13139 del 16 febbraio 2022, ha autorizzato con prescrizioni, ai	
sensi dell'art. 109, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la	
movimentazione dei fondali marini per la posa dei cavi e delle opere marine	
facenti parte del collegamento denominato "Tyrrhenian Link Est";	
VISTA la nota prot. n. 0007546 del 12 aprile 2022 con cui la Soprintendenza	
Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con riferimento alla Conferenza di	
Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, indetta per il 14	
aprile 2022, conferma il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota	
prot. 19886 del 14 settembre 2021;	
VISTA la Deliberazione n. 222 del 10 maggio 2022, con la quale la Giunta	
della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del	
suddetto decreto-legge n. 239/03;	
VISTO il Decreto n. 565/GAB del 04 agosto 2022, con il quale il Presidente	
della Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del	
suddetto decreto-legge n. 239/03;	
19 di 27	

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i	
pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti,	
ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi	
formano parte integrante del presente decreto (Allegato 3);	
CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione	
degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto	
di variante urbanistica;	
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e	
dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è	
intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o	
nulla osta;	
CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende	
dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in	
quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;	
CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al	
fine di assicurare un adeguato «import» di energia per la regione Campania	
e la regione Sicilia, la sicurezza degli approvvigionamenti, l'integrazione dei	
mercati e la nuova capacità di generazione rinnovabile, e rappresentando in	
tal modo un fattore abilitante per la transizione energetica del Paese;	
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete	
Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni	
intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la	
disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di	
20 di 27	

impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del	
trasporto di energia elettrica;	
VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20220078953 del 14	
settembre 2022, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad	
ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;	
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione,	
essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;	
VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la	
possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di	
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;	
VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la	
Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per	
l'esercizio del suddetto potere espropriativo;	
VISTI gli atti di ufficio;	
DECRETA	
Articolo 1	
1. E' approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto	
definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'intervento	
denominato Collegamento in corrente continua ± 500 kV "Tyrrhenian	
Link - Collegamento Est tra Campania e Sicilia" e opere connesse , di	
cui le opere terrestri ricadono nei comuni di Termini Imerese, in	
provincia di Palermo, in Regione Sicilia e nei comuni di Eboli e	
Battipaglia, in provincia di Salerno, in Regione Campania, mentre la	
21 di 27	

parte sottomarina del tracciato dei cavi interessa le acque territoriali	
delle Regioni Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria.2. Il suddetto	
progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle	
planimetrie catastali n. DVFR13026B1851408 rev.00 del 09.04.2020	
allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto	
richiedente.	
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle	
planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta	
dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:	
- Opera 2 - n. DGFR18100B2117200 Rev 00 del 30 giugno 2021 -	
Tavole 1-2,	
- Opera 3 – n. DGFR18100B2116640 Rev 00 del 30 giugno 2021,	
- Opera 4 – n. DGFR18100B2117411 Rev 00 del 30 giugno 2021,	
Opera 5 – n. DGFR18100B2115868 Rev 00 del 30 giugno 2021,	
- Opera 6 – n. DGFR18100B2117306 Rev 00 del 30 giugno 2021,	
- Opera 7 - n. DGFR18100B2116207 Rev 00 del 30 giugno 2021 -	
Tavole 1-2,	
- Opera 8 – n. DGGR20101B2117095 Rev 01 del 23 giugno 2021,	
- Opera 9 – n. DGFR20001B2117538 Rev 01 del 16 giugno 2021,	
- Opera 10 – n. DGFR18100B2117531 Rev 00 del 30 giugno 2021.	
Articolo 2	
1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la	
22 di 27	

Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e	
P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui	
all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.	
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi,	
fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti,	
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque	
denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione	
paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in	
conformità al progetto approvato.	
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre,	
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi	
del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.	
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.	
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei	
beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati	
negli allegati al progetto approvato.	
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla	
base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia	
sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi 1-sexies del decreto-legge n.	
239/2003 e s.m.i. e dell'articolo <i>52-quater</i> , comma 2 del D.P.R. n. 327/2001,	
e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.	
Articolo 3	
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni	
23 di 27	

contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto	
(Allegato 3).	
Articolo 4	
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive	
previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle	
norme vigenti in materia di elettrodotti.	
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di	
realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto	
approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo	
1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i	
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna	
S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due	
Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,	
alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle	
opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole	
opere interferenti.	
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società	
titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al	
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato	
sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante	
la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi	
dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164." In attuazione del	
24 di 27	

predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei	
rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c),	
del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della	
presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR	
n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere	
l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune	
del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale	
territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione	
annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad	
accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.	
Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono	
soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.5.	
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a	
decorrere dalla data del presente decreto	
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio,	
Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita	
certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di	
attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.	
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data	
dell'entrata in esercizio delle opere.	
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A.	
deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M.	
8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.	
25 di 27	

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui	
all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti,	
apposita dettagliata relazione.	
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento Sviluppo	
Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto	
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.	
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna	
S.p.A.	
Articolo 5	
L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto	
l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione	
e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A.	
assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli	
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui	
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi	
che si ritenessero danneggiati.	
Articolo 6	
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche	
e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del	
suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o	
più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in	
ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di	
subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà	
26 di 27	

utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n.	
327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata,	
e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a	
titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di	
espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis	
e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle	
indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività	
necessarie ai fini della realizzazione dell'opera elettrica autorizzata.	
Articolo 7	
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al	
T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,	
nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di	
pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che	
deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.	
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE	
INFRASTRUTTURE E SICUREZZA VALUTAZIONI AMBIENTALI	
(Dott.ssa Marilena Barbaro) (Arch. Gianluigi Nocco)	
Gestione dei Processi Amministrativi	
Autorizzazioni e Concertazione	
II Responsabile	
Pietro Vicentini	_
27 di 27 Eirmato digitalmente da: Pietro Vicentin Data: 05/10/2022 17:53:40	<u>i</u>